

**Decreto n. 1362 del 28 luglio 2015**

Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), e alla realizzazione di ulteriori lotti PMAR su altre aree relative ai Lotti 9a e 9b, in Comune di Mirandola (MO). Decreto di Esproprio delle aree private site nel Comune di Mirandola (MO) ed identificate al Foglio 108, mappali 920, 1056 (ex mappale 923), 1057 (ex mappale 923), 1070 (ex mappale 918) e 1072 (ex mappale 921).

- Repertorio n. 0377 del 28/07/2015 -

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, ha prorogato al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi

calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter, del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012 e successivamente approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento ed il collaudo già approvato;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2015, (Istanza inviata con nota CR/2014/45862 del 23/12/2014, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. 3140 del 23/01/2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Considerato che le aree catastalmente individuate nel Comune di Mirandola (MO), al foglio 108, mappali 918 (ora frazionato), 920, 921 (ora frazionato) e 923 (ora frazionato), sono state incluse nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), promossi dal Commissario Delegato;

Rilevato che le aree sopra individuate, alla data dell'immissione in possesso risultavano catastalmente intestate al Sig. Belardi Mauro, nato a Mirandola (MO) il 23/10/1914, C.F. BLRMRA14R23F240X, proprietario per ½ e alla Sig.ra Pedroni Aldegonda, nata a Medolla (MO) in data 05/04/1920, C.F. PDRLGN20D45F087J, proprietaria per ½, quest'ultima successivamente deceduta in data 18/10/2012 in Carpi (MO), come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Mirandola (MO) in data 26/03/2015 (Registro stato civile del Comune di Mirandola, Atto num. 96, Parte 2, Serie C, Anno 2012), agli atti dell'Autorità espropriante;

Rilevato che in virtù di dichiarazione di successione "mortis causa", registrata presso l'Agenzia delle Entrate il 10/10/2013 al numero 3134, volume 9990, agli atti dell'Autorità Espropriante, gli eredi della quota relativa alla de cuius Pedroni Aldegonda risultavano essere il Sig. Belardi Mauro, il Sig. Belardi Carlo e la Sig.ra Belardi Ida;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 per i mappali 920 e 923, e con decreto del Commissario Delegato n. 136 del 05/02/2014 per i mappali 918 e 921, si è proceduto in tal senso, notificando le indennità provvisorie determinate dalla competente Agenzia delle Entrate;

Rilevato altresì che successivamente alle notifiche delle indennità provvisorie determinate con il decreto n. 136 del 05/02/2014, gli eredi della Sig.ra Belardi Ida, nata il 17/02/1942 a Mirandola (MO), hanno comunicato il decesso della stessa avvenuto data 26/02/2014, come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Mirandola (MO) in data 26/02/2014, (Registro Stato Civile del Comune di Mirandola, Atto n. 54, Parte 2, Serie B, Anno 2014), e in virtù di dichiarazione di successione "mortis causa" registrata presso l'Agenzia delle Entrate il 21/05/2014, al numero 1513, Volume 9990, agli atti dell'Autorità Espropriante, gli stessi eredi, nelle persone dei Sig.ri Cavicchioli Marco e Cavicchioli Claudia, sono subentrati nel pieno diritto di proprietà della quota relativa alla de cuius Belardi Ida;

Tenuto conto altresì che a seguito delle notificazioni effettuate alle Ditte proprietarie sono pervenute le comunicazioni di accettazione delle indennità proposte da parte delle stesse, e conseguentemente l'Autorità Espropriante con decreti del Commissario Delegato n. 1630 del 5 dicembre 2013, n. 1692 del 10 dicembre 2013 e con decreto del Commissario Delegato n. 1107 del 23 giugno 2015, ha proceduto alla liquidazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o occupazione temporanea nei confronti delle ditte proprietarie;

Dato atto che in seguito a frazionamento all'uopo redatto, l'area sita nel Comune di Mirandola (MO), ed individuata al foglio 108, mappale 918, è stata frazionata nei mappali 1069 e 1070, mentre l'area identificata al foglio 108, mappale 921, è stata frazionata nei mappali 1071 e 1072, ed infine l'area identificata al Foglio 108, mappale 923, è stata frazionata nei mappali 1056 e 1057;

Rilevato che le aree catastalmente individuate nel Comune di Mirandola (MO) al foglio 108, mappali 920, 1056 e 1057 (entrambi ex mappale 923), 1070 (ex mappale 918) e 1072 (ex mappale 921) sono oggetto di esproprio;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Visto:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di espropri";

Richiamate tutte le considerazioni espresse nelle premesse,

DECRETA

- 1) di dare atto che in seguito a frazionamento all'uopo redatto, l'area sita nel Comune di Mirandola (MO), ed individuata al foglio 108, mappale 918, è stata frazionata nei mappali 1069 e 1070, mentre l'area identificata al foglio 108, mappale 921, è stata frazionata nei mappali 1071 e 1072, ed infine l'area identificata al Foglio 108, mappale 923, è stata frazionata nei mappali 1056 e 1057;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo

agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Mirandola (MO), Foglio 108, Mappale 920, pari a m² 2.877;
- Comune di Mirandola (MO), Foglio 108, Mappale 1056, pari a m² 4.598;
- Comune di Mirandola (MO), Foglio 108, Mappale 1057, pari a m² 37;
- Comune di Mirandola (MO), Foglio 108, Mappale 1070, pari a m² 860;
- Comune di Mirandola (MO), Foglio 108, Mappale 1072, pari a m² 996;

3) di dare atto che le suddette aree risultano ad oggi catastalmente di proprietà dei seguenti soggetti:

- Belardi Mauro, nato a Mirandola (MO) il 23/10/1914, C.F. BLRMRA14R23F240X, residente in Via San Martino Carano 42, 41037 Mirandola (MO), proprietario per la propria quota di 8/12;
- Belardi Carlo, nato a Mirandola (MO) il 21/10/1947, C.F. BLRCRL47R21F240D, residente in Via Filippo Turati 3, 41037 Mirandola (MO), proprietario per la propria quota di 2/12;
- Cavicchioli Marco, nato a Mirandola (MO) il 14/10/1968, C.F. CVCMRC68R14F240F, residente in Via Manfredo Fanti 3, 41037 Mirandola (MO), proprietario per la propria quota di 1/12;
- Cavicchioli Claudia, nata a Mirandola (MO) il 11/06/1961, C.F. CVCCLD61H51F240P, residente in Via Marco Polo 12, 41037 Mirandola (MO), proprietaria per la propria quota di 1/12;

4) di dare atto che, a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2), le proprietà sono state indennizzate mediante bonifici bancari come concordato nei rispettivi atti di accettazione e disposti con decreti del Commissario Delegato n. 1630 del 5 dicembre 2013, n. 1692 del 10 dicembre e n. 1107 del 23 giugno 2015, per un totale complessivo di € 630.788,00 (diconsi euro seicentotrentamilasettecentottantotto/00), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché dell'indennità per l'occupazione temporanea;

5) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di espropriazione sarà notificato ed eseguito;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- b) trascritto nei registri immobiliari;
- c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
- d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
- e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

7) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;

8) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

9) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8

del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

- 10) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 11) di dare atto che le spese di notifica risultano ricomprese nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 13) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna li,

28 LUG. 2015

Stefano Bonaccini

